



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 57/18/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
SAPORITO/ULTRACOMM INC
(GU14/995/17)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 26 marzo 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA la delibera n. 276/13/CONS, dell’11 aprile 2013, recante “*Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito “*Linee guida*”;

VISTA l’istanza del Sig. Saporito, del 18 maggio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, intestatario dell'utenza telefonica n. 089332***, contesta l'attivazione del servizio telefonico da parte della società Ultracomm Inc.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato di ricevere fatture e solleciti di pagamento, da parte del predetto operatore, per un totale di euro 91,36, pur essendo cliente della società Telecom Italia S.p.A.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. l'annullamento e lo storno di tutte le fatture emesse in relazione al rapporto dedotto in controversia;
- ii. la corresponsione di un indennizzo per attivazione di un servizio non richiesto;
- iii. la disattivazione del servizio non richiesto;
- iv. il rimborso delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

La società Ultracomm Inc. non ha prodotto alcuna memoria difensiva.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono trovare parziale accoglimento, come di seguito precisato.

Preliminarmente, si osserva che non avendo la società convenuta contraddetto in alcun modo la rappresentazione dei fatti dedotti in controversia, gli stessi si ritengono accaduti conformemente alla prospettazione dell'utente.

Nel merito, atteso che tra le parti non sussiste alcun contratto sottoscritto, alla luce delle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento all'articolo 51 del Codice del consumo (rubricato "Requisiti formali per i contratti a distanza"), il vincolo contrattuale non si intende costituito, pertanto si ritiene *sine titulo* la fatturazione emessa dall'operatore a carico dell'istante.

In particolare, in accoglimento alla richiesta *sub i.*, l'operatore è tenuto a stornare, ovvero annullare tutte le fatture emesse in relazione al rapporto dedotto in controversia.

In accoglimento la richiesta *sub ii.*, la società Ultracomm Inc, non avendo dato prova della regolare conclusione del contratto, è tenuta a corrispondere all'istante l'indennizzo di cui all'articolo 7 del *Regolamento sugli indennizzi*, per un importo totale pari ad euro 680,00 (seicentottanta/00), computato nella misura di euro 2,50 *pro die*, in riferimento al periodo compreso dal 2 febbraio 2016 (data della prima fattura emessa n. 0021561) al 31 ottobre 2016 (data dell'ultima fattura emessa n. 0133761), stante il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documento contabile di riepilogo prodotto dall'utente in allegato all'istanza di definizione e non contestato da controparte.

Infine, per i motivi di cui sopra, in accoglimento alla richiesta dell'istante sub iii., la Società è tenuta all'immediata disattivazione del servizio di CPS, se eventualmente ancora attivo.

Infine, preso atto che l'operatore non ha aderito al tentativo obbligatorio di conciliazione, si dispone di rimborsare le spese di procedura, tenuto conto del disposto di cui al paragrafo III.5.4. delle "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", approvate con delibera n. 276/13/CONS. Pertanto, si ritiene equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del *Regolamento*, l'importo di euro 100,00 (cento/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*.

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie parzialmente l'istanza del Sig. Saporito nei confronti della società Ultracom Inc, per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Ultracom Inc, oltre a liquidare in favore dell'istante la somma di euro 100,00 (cento/00), a titolo di rimborso delle spese di procedura, ed euro 680,00 (seicentottanta/00), maggiorato degli interessi legali spettanti a decorrere dalla data di proposizione dell'istanza, a titolo di attivazione non richiesta del servizio di preselezione automatica, è tenuta a stornare, ovvero annullare tutte le fatture emesse in relazione al rapporto dedotto in controversia, ferma restando l'interruzione del ciclo di fatturazione e l'immediata cessazione del servizio di preselezione automatica.

3. La società Ultracom Inc è tenuta a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 26 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi